

PENITENZIERIA APOSTOLICA  
XXXII Corso sul foro interno  
21-25 marzo 2022

**Doveri e diritti dei penitenti**  
(Testo ad uso degli iscritti al corso)

**1) Diritto come oggetto della giustizia**

Nell'ottica del diritto come ciò che è giusto, il diritto viene visto come un bene, la *res iusta*, appartenente a un soggetto, in quanto gli è dovuto da un altro. È la prospettiva del realismo giuridico e «non si tratta di prescindere dagli altri significati (il diritto come norma o complesso di norme, il diritto come facoltà di esigere), ma di situarli nella loro subordinazione al diritto come ciò che è giusto. È la dottrina giuridica classica che nel diritto romano definiva la giustizia: *constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere*<sup>1</sup>. Tale nozione si ritrova in Aristotele e, passando per l'Aquinate<sup>2</sup>, è stata riproposta ed autorevolmente insegnata da Hervada nella sua scuola<sup>3</sup>.

Va tenuto presente in via preliminare che l'attività di dare a ciascuno il suo, prima che giuridica è essenzialmente morale. «Per chiarire la questione vanno distinti due classi di doveri: i doveri puramente morali – non giuridici - e i doveri propriamente giuridici, che, se sono doveri, saranno contemporaneamente morali. Questi ultimi esistono in correlazione con i diritti altrui, e comportano la nota di esigibilità sociale, propria di un rapporto di stretta giustizia. Ogniquale volta non ci siano questi diritti correlativi, il dovere sociale sarà soltanto morale»<sup>4</sup>.

**2. Il dovere di confessare i peccati**

Si tratta del primo e fondamentale “dovere” stabilito nei riguardi del fedele. Tale dovere radica la propria origine nel più ampio e prioritario dovere della santità sancito nel can. 210 CIC (CCEO can. 13) *omnes christifideles ....., ad sanctam vitam ducendam ..., vires suas conferre debent*.

Qui sembra sufficiente sottolineare come il dovere della confessione sia direttamente connesso con il dovere della santità. Qualora, infatti, la vita santa venisse meno a causa del peccato, il sacramento della confessione è il mezzo con cui la misericordia divina ristabilisce la santità ferita dal peccato (cfr. can 959).

**2.1 Periodicità della confessione**

Il dovere della confessione trova la sua regolamentazione in alcune norme più specifiche tra cui la prima è l'obbligo della confessione annuale. Interessante il confronto tra i due codici

---

<sup>1</sup> D. 1, 1, 10.

<sup>2</sup> Il diritto come *obiectum virtutis iustitiae*, cf. *Summ. Theol.*, II-II, q. 57, a. 1.

<sup>3</sup> Ci limitiamo a segnalare come Hervada, anche alla luce degli studi di filosofia del diritto di Michel Villey, espone chiaramente la propria visione nei due contributi fondamentali: *Introducción crítica al Derecho Natural*, Eunsa, Pamplona 1981 (qui utilizzato nella sua traduzione italiana già cit) e *Las raíces sacramentales del Derecho Canónico*, in *Sacramentalidad de la Iglesia y Sacramentos*. IV Simposio Internacional de Teología. Pamplona 1983 (testo da noi utilizzato pubblicato in ID. *Vetera et Nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines (1958-2004)*. Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona 2005<sup>2</sup>, 297-319.

<sup>4</sup> J.I. ARRIETA, *I diritti dei soggetti nell'ordinamento canonico*, “Persona y Derecho”, 1 (1991) 28-29.

CIC can. 989	CCEO can. 719
Omnis fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, obligatione tenetur peccata sua gravia, saltem semel in anno, fideliter confitendi	Qui gravis peccati sibi conscius est, quam primum fieri potest, sacramentum paenitentiae suscipiat; omnibus vero christifidelibus enixe commendatur, ut frequenter et praesertimtemporibus ieiunii et paenitentiae in propria Ecclesia sui iuris servandis hoc sacramentum suscipiant

Da un punto di vista giuridico ci limitiamo ad affermare la diversità che nel codice latino appare dal *semel in anno*, mentre nell'orientale emerge dal *quam primum*. Altre valutazioni di carattere morale e pratico esulano dalla prospettiva del nostro intervento. Il tema, affrontato nella normativa codiciale, è stato riproposto nel m.p. *Misericordia Dei*<sup>5</sup>. Alla domanda quante volte è necessario confessarsi si può in linea generale rispondere che «è un dovere morale del cristiano ricevere il sacramento quante volte sia necessario ottenere il perdono dei peccati gravi ed il suo frutto più prezioso che è la riconciliazione con Dio e la conseguente riconciliazione con la Chiesa»<sup>6</sup>.

## 2.2 Obbligo di confessare i peccati secondo la specie ed il numero

Il campo è propriamente quello della teologia morale, soprattutto per quanto attiene alla qualifica di mortale, grave e veniale. La normativa riguardante la specie ed il numero è sancita nel

**can. 988 § 1.** Christifidelis obligatione tenetur in specie et numero confitendi omnia peccata gravia post baptismum perpetrata et nondum per claves Ecclesiae directe remissa neque in confessione individuali accusata, quorum post diligentem sui discussionem conscientiam habeat.

Innanzitutto va sottolineato che il canone stabilisce un obbligo riguardante il penitente al quale, peraltro, non viene richiesto di scendere nei dettagli. Il canone, riproponendo la dottrina di Trento, chiede al penitente di accusare quei peccati di cui ha consapevolezza dopo aver fatto un diligente esame di coscienza. Il Catechismo della Chiesa cattolica, citando Trento, al n. 1456 afferma in proposito:

La confessione al sacerdote costituisce una parte essenziale del sacramento della Penitenza: “E' necessario che i penitenti enumerino nella confessione tutti i peccati mortali, di cui hanno consapevolezza dopo un diligente esame di coscienza, anche se si tratta dei peccati più nascosti e commessi soltanto contro i due ultimi comandamenti del Decalogo, [Cf Es 20,17; Mt 5,28 ] perché spesso feriscono più gravemente l'anima e si rivelano più pericolosi di quelli chiaramente commessi”: [Concilio di Trento: Denz. -Schönm., 1680]

I cristiani [che] si sforzano di confessare tutti i peccati che vengono loro in mente, senza dubbio li mettono tutti davanti alla divina misericordia perché li perdoni. Quelli, invece, che fanno diversamente e tacciono consapevolmente qualche peccato, è come se non sottoponessero nulla alla divina bontà perché sia perdonato per mezzo del sacerdote. “Se infatti l'ammalato si vergognasse di mostrare al medico la ferita, il medico non può curare quello che non conosce” [Concilio di Trento: Denz. -Schönm., 1680; cf San Girolamo, Commentarii in Ecclesiasten, 10, 11: PL 23, 1096].

<sup>5</sup> IOANNES PAULUS II, Litterae apostolicae motu proprio datae, quibus de Sacramenti paenitentiae celebratione quaedam rationes explicantur, *Misericordia Dei*, 7 apr. 2002, AAS, 94 (2002) 452-459.

<sup>6</sup> T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*. (Edizione italiana ampliata e aggiornata a cura di A.S. Sánchez-Gil. Traduzione di A. Perlasca). Edusc 2014, 336.

Ribadito più volte da Giovanni Paolo II<sup>7</sup>, tale obbligo viene comunemente spiegato in dottrina introducendo, nella nozione di integrità, la distinzione tra integrità formale, detta anche soggettiva e integrità materiale, detta anche integrità oggettiva<sup>8</sup>. L'obbligo qui imposto è quello relativo al soggetto il quale è chiamato a far sì che l'integrità formale corrisponda all'integrità materiale.

### 2.2.1 L'obbligo del numero dei peccati: diversità tra i due Codici?

Nel commentare la normativa latina sull'obbligo di enumerare i peccati, ribadita nel can. 988 § 1, si fa notare che nel CCEO manca un canone equivalente. Se da una parte ciò è vero, non si può però tacere che il CCEO, almeno indirettamente, faccia ricorso al "numero" nel can. 732 che, riproponendo sostanzialmente il corrispondente can. 981 del CIC in materia di penitenza o soddisfazione, prevede che *pro qualitate, gravitate et numero peccatorum, habita ratione...*

Interessante lo studio delle fonti del can. 732 CCEO. Tra esse la prima fa riferimento al can. 102 del Concilio di Trullo. In realtà, il citato canone che è fondamentale per tutta la dottrina canonistica orientale del primo millennio, non richiede l'accusa dei peccati nel loro numero ma solo richiama la opportunità che il peccatore si esamini sulla qualità dei peccati e che il confessore aiuti come medico la guarigione spirituale<sup>9</sup>. Ma che qui si tratti probabilmente di una "svista" nella compilazione del CCEO nelle parti uguali al CIC, appare dal confronto con le fonti al già citato can. 719 del CCEO. La prima fonte tratta dai *Sacri Canones* è il can. 18 di Timoteo Alessandrino in cui, sebbene in risposta al problema dell'età in cui confessare i peccati, si ribadisce il principio caro alla tradizione orientale secondo cui ciascuno sarà giudicato secondo la propria conoscenza e il proprio giudizio pratico, senza alcun riferimento alla necessità di conteggiare il numero delle volte<sup>10</sup>.

### 2.2.2 "Contare" i peccati non è un "dovere" del confessore.

Se si volesse porre la domanda: il confessore può/deve chiedere il numero? Deve porre l'odiosa domanda: "Quante volte?"

Si potrebbe dire che il Codice non offre il supporto, non autorizza il confessore a porre la domanda "quante volte?". L'obbligo, infatti, di enumerare ricade sul penitente. E neanche sembra giustificare la domanda il ricorrere alla preoccupazione del confessore di garantire l'integrità della confessione.

---

<sup>7</sup> «Quandoquidem «christifidelis obligatione tenetur in specie et numero confitendi omnia peccata gravia post baptismum perpetrata et nondum per claves Ecclesiae directe remissa neque in confessione individuali accusata, quorum post diligentem sui discussionem conscientiam habeat», quaevis consuetudo reprobatur, quae reducat confessionem ad universalem quandam accusationem vel ad unius pluriumve peccatorum, quae maioris momenti censentur, declarationem.», *Misericordia Dei*, n. 3; IOANNES PAULUS II, Epistula Em.mo P.D. Poenitentiario maiori missa: de humilitate et integritate confessionis, de proposito seu sincera voluntate vitandi peccata, necnon de spe veniae, 22 marzo 1996, in AAS 88 (1996), 749-753.

<sup>8</sup> «Si ha l'integrità materiale quando vengono manifestati tutti i peccati mortali realmente commessi e non ancora assolti; quella formale quando, il penitente, tenuto conto della situazione e delle circostanze in cui si trova al momento dell'accostamento al sacramento, confessa tutti i peccati mortali che può e deve accusare, dopo un diligente esame di coscienza» M. CALVI, *Le disposizioni del fedele per il sacramento della penitenza*, in E. MIRAGOLI (ed.), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, Milano 2015<sup>2</sup>, 58.

<sup>9</sup> Cf. PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA REDAZIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO ORIENTALE. ed. P.-P. JOANNOU *Les canons des conciles oecuméniques*, Fonti. Fasc. IX: Discipline générale antique (II-IX s.), t. I pars I; Grottaferrata 1962, 239-241.

<sup>10</sup> Cf. PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA REDAZIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO ORIENTALE. ed. P.-P. JOANNOU Fonti. Fasc. IX: Discipline générale antique (IV-IX s.), t. II; Grottaferrata 1963, 252.

Tale preoccupazione, seppur nobile, non ricade direttamente su di lui, ma sul penitente e su altri soggetti cui è affidata la cura pastorale delle varie comunità di fedeli cristiani. Peraltro, tale scopo potrà essere raggiunto prudentemente caso per caso, anche dal confessore, instaurando, se possibile un altro tipo di colloquio. L'odiosa domanda potrebbe, infatti, provocare altre conseguenze negative nell'animo del penitente.

La materia riguardante il numero dei peccati comporta altre problematiche, come ad esempio il rischio di favorire una mentalità legalistica<sup>11</sup>. Va pure tenuto presente la perdita del senso del peccato «che allontana dalla pratica del sacramento della penitenza o che talvolta induce a viverlo come una generica ammissione di colpe, raramente percepite come vero peccato in riferimento a Dio»<sup>12</sup>. Non avrebbe nessun effetto utile indagare sul numero in un contesto simile.

Non va neanche dimenticata la condizione di chi si riavvicina al sacramento dopo tanto tempo: Si tratta di situazioni in cui forse la specie del peccato commesso potrebbe anche richiedere la conoscenza della ripetitività o meno dell'azione peccaminosa, ma sembra opportuno evitare una indagine di tipo "contabile".

### 2.3 L'obbligo alla confessione individuale ed integra e l'impossibilità

Il combinato disposto dei canoni 960 (CCEO 720 §1) e 988 § 1 offre gli elementi che configurano il dovere della confessione individuale ed integra come unico modo ordinario per la riconciliazione con Dio e con la Chiesa.

Individualis et integra confessio atque absolutio unicum constituunt modum ordinarium, quo fidelis peccati gravis sibi conscius cum Deo et Ecclesia reconciliatur; solummodo impossibilitas physica vel moralis ab huiusmodi confessione excusat, quo in casu aliis quoque modis reconciliatio haberi potest.

Pertanto «la confessione individuale ed integra, e l'assoluzione, ugualmente individuale, non sono solo il modo ordinario, ma l'*unico* modo ordinario di riconciliazione»<sup>13</sup>.

Allo stesso tempo si prevede l'impossibilità fisica o morale come causa esimente dall'obbligo della integrità.

La dottrina ha elaborato, nel tempo, ampia riflessione in merito e i commentatori offrono anche una variegata casistica o anche una lista di elementi esemplificativi che configurano le due tipologie di impossibilità<sup>14</sup>.

Dovendo offrire criteri per discernere l'una e l'altra, si può ritenere che «l'impossibilità fisica si verifica, secondo la tradizione canonico-morale, nel caso di gravi problemi di salute fisica o psichica per cui è impossibile o almeno estremamente difficile l'accusa di tutti i peccati commessi. Lo stesso si dica, ad esempio, per un muto o qualora vi sia una grave difficoltà linguistica da parte del penitente, o in caso di amnesia o qualora si verifichi la mancanza del tempo necessario allo svolgersi della confessione di fronte ad un pericolo imminente o che impedisca comunque che la confessione si svolga secondo requisiti minimi di adeguatezza liturgica e pastorale.

---

<sup>11</sup> Interessanti osservazioni contro la formula finale del penitente: "confesso anche quello che non conosco e non ricordo", in G. COMO, *Conversione e penitenza. La "confessione frequente di devozione" e il suo vissuto spirituale*, «La Scuola Cattolica» 136 (2008) 292.

<sup>12</sup> M. CALVI, *Le disposizioni del fedele*, 60-

<sup>13</sup> T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*. 298.

<sup>14</sup> Tra gli altri: W.H. WOESTMAN, *Sacraments: Initiation, Penance, Anointing of the Sick: Commentary on Canons 840-1007*, Saint Paul University, Ottawa 2004<sup>3</sup>, 288.

L'impossibilità morale si verifica invece quando l'accusa integrale dei peccati comporterebbe il pericolo di una grave infamia a carattere estrinseco per il penitente o il pericolo di scandalo, o di gravi danni per il fedele, o di commettere peccato sia da parte del penitente che da parte del confessore, o vi sia la possibilità del crearsi di un grave scrupolo per il penitente»<sup>15</sup>.

Un caso di impossibilità morale sarebbe quello del penitente che si ritrova come confessore un sacerdote sulla cui capacità di tenere il segreto si nutrono forti dubbi a causa di commenti già fatti in merito e di cui si parla pubblicamente<sup>16</sup>. Comunemente la dottrina converge nel ritenere che si verifica ugualmente impossibilità morale «quando, in virtù di una particolare relazione tra il penitente e il sacerdote, risulta opportuno non rivelare al confessore certe situazioni della propria coscienza o quando lo stesso sacerdote potrebbe soffrire un grave scandalo a motivo di circostanze o contenuti di cui venga a conoscenza connesse con il peccato commesso. Ugualmente si ha impossibilità morale quando confessando un certo peccato vi sia il grave pericolo della violazione del sigillo sacramentale»<sup>17</sup>.

Il ricorso alla impossibilità fisica o morale può dare adito, però, ad abusi, ma qualora «i peccati fossero taciuti per malizia o comunque colpevolmente, perché si adducono ragioni pretestuose di impossibilità fisica o morale, il penitente non sarebbe nelle disposizioni per una valida e fruttuosa celebrazione del sacramento. Di fatto, come potrebbe il penitente avere le disposizioni per ricevere il perdono di Dio, con il pentimento e il proposito di non peccare più, se proprio mentre invoca la misericordia e la bontà di Dio, disobbedisce al precetto suo e della chiesa di confessare integralmente i propri peccati?»<sup>18</sup>.

Per concludere, non va dimenticato che «in tutti questi casi, una volta superate le circostanze che hanno dato luogo all'impossibilità di confessare integralmente tutti i peccati, sorge nuovamente il dovere di confessare quelli gravi, che non furono sottomessi direttamente al potere delle chiavi della Chiesa né accusati nella confessione individuale (cfr. can. 988 § 1)»<sup>19</sup>.

## 2.4 I peccati veniali/confessione frequente/confessione di devozione

L'invito a confessare anche i peccati veniali previsto nel solo codice latino al can. 988 § 2 - *Commendatur christifidelibus ut etiam peccata venialia confiteantur* - ha dato origine non solo ad una variegata terminologia, ma anche a diverse posizioni in merito alla norma sancita nel Codice e più volte ribadita<sup>20</sup>.

La diversa denominazione con cui gli autori si riferiscono alla materia indica anche la diversa valutazione che essi danno alla problematica connessa<sup>21</sup>. La riflessione teologica sembra oggi

---

<sup>15</sup> A. D'AURIA, *I doveri e i diritti del fedele rispetto alla confessione*, «Periodica», 100 (2011) 5-6

<sup>16</sup> Cf. B. DALY, *Seal of Confession: a strict obligation for Priests*, «The Australian Catholic Record», XC (2013), 13; l'Autore continua affermando che il Vescovo dovrebbe ritirare la facoltà di confessare.

<sup>17</sup> A. D'AURIA, *I doveri e i diritti del fedele rispetto alla confessione*, 6.

<sup>18</sup> V. DE PAOLIS, *Il sacramento della penitenza*, in *I sacramenti della Chiesa*, EDB 1989, 179-180; e l'Autore aggiunge che nel caso «l'infruttuosità, per non parlare dell'invalidità, del sacramento, in modo immediato, deriva più che dalla mancanza di integrità, dalla mancanza del pentimento», 180.

<sup>19</sup> T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, 298.

<sup>20</sup> Come ad es. in *Misericordia Dei* al n. 3: «Ceterum, omnium fidelium ad sanctitatem respecta vocatione, suadet ut peccata quoque venialia ii confiteantur»

<sup>21</sup> Tra gli altri: K. RAHNER, *Significato della "confessione frequente di devozione"*, in *La penitenza della Chiesa*, Roma 1968, 129-146; R. FALSINI, *La cosiddetta "confessione frequente"*, «Rivista di Pastorale Liturgica», 10 (1982); A. MIGLIAVACCA, *La "confessione frequente di devozione". Studio teologico-giuridico sul periodo fra i Codici del 1917 e del 1983*, Roma 1997;

convergere nel ritenere che la fattispecie in esame è materia sufficiente anche se non necessaria per il sacramento della penitenza.

Il tema della confessione dei peccati veniali è connesso anche all'obbligo che la chiesa impone di confessarsi in vista dell'ottenimento di un altro scopo, come sono i casi della confessione per la prima comunione e per lucrare le indulgenze. In tali circostanze l'atto della confessione, anche nel caso ci fossero solo peccati lievi, è richiesto come condizione "sine qua non" per ottenere un altro bene spirituale<sup>22</sup>. Una sorta di obbligo indiretto.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica ha ribadito che «sebbene non sia strettamente necessaria, la confessione delle colpe quotidiane (peccati veniali) è tuttavia vivamente raccomandata dalla Chiesa. In effetti, la confessione regolare dei peccati veniali ci aiuta a formare la nostra coscienza, a lottare contro le cattive inclinazioni, a lasciarci guarire da Cristo, a progredire nella vita dello Spirito. Ricevendo più frequentemente, attraverso questo sacramento, il dono della misericordia del Padre, siamo spinti ad essere misericordiosi come lui (Cfr. Lc. 6,36)»<sup>23</sup>.

Circa la confessione frequente non va, comunque disatteso l'invito che il legislatore ripete di accostarsi frequentemente alla confessione relativamente alle varie condizioni del fedele cristiano. Così per coloro che sono in cammino verso il sacerdozio al can. 246 CIC; per i chierici (CIC 276 § 2, 5°, CCEO 369 § 1); i fedeli nella parrocchia (CIC 528 § 2, CCEO 289 § 2 "quam maxime"); i religiosi (CIC 664, CCEO 473 § 2, 2°; 474 § 1; 538 § 3); membri di istituti secolari (CIC 719 § 3).

### **3. Diritto a ricevere il perdono e dovere di assolvere**

Il contenuto di questo diritto/dovere deriva dal più ampio dovere di amministrare i sacramenti disciplinato nel can. 843 che al primo paragrafo condiziona alla opportunità della richiesta, alla disposizione debita, e all'assenza di proibizioni giuridiche. Tale diritto si sostanzia nel nostro caso nel diritto ad essere assolto dai peccati. Anche qui la pretesa non è nei confronti di Dio che nel sangue di Cristo ci ha già donato la riconciliazione. Neanche si può configurare un dovere di Dio alla misericordia. Il diritto di cui parliamo si configura, invece, come istanza nei confronti dei ministri e in generale è nei confronti dei «pastori della Chiesa, che sorge il diritto del fedele a ricevere sacramentalmente il perdono dei peccati commessi dopo il battesimo ed il correlativo dovere di tutti i pastori di rendere possibile e facilitare l'esercizio di questo diritto e il soddisfacimento di questa necessità dell'anima»<sup>24</sup>.

Al diritto del penitente corrisponde nel ministro il dovere di assolvere poiché il penitente disposto ha diritto a beneficiare della misericordia che Cristo ha lasciato alla Chiesa. Partendo da una presunzione favorevole al penitente, che non è presunzione di innocenza il confessore nei casi di manifesta mancanza di dovute disposizioni susciti nell'animo del penitente il bisogno di un cammino ulteriore prospettando l'utilità del "rinvio" dell'assoluzione.

#### **3.1 Il rinvio dell'assoluzione**

Il rinvio dell'assoluzione, pertanto, è una decisione che riveste il carattere di eccezionalità<sup>25</sup>: «Il confessore eviti qualsiasi specie di intransigenza, non parli mai di "rifiuto" oppure "negazione"; un

---

<sup>22</sup> Cf. A.MIGLIAVACCA, *La confessione frequente di devozione*, 271.

<sup>23</sup> *Catechismo della Chiesa cattolica*, n. 1458.

<sup>24</sup> T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, 333.

<sup>25</sup> «Solo nel caso di indisposizione irremovibile del penitente, il confessore non potrà fare altro che affermare la verità a onore di Dio, offeso dal peccato del fedele impenitente», B. PIGHIN, *Diritto sacramentale*, Venezia 2006, 298.

termine come “rinviare” oppure “posporre” l’assoluzione sarebbe più consono alla delicatezza della situazione. Il penitente dovrebbe intravedere che non porge i necessari presupposti da parte sua, quindi l’assoluzione non avrebbe senso, anzi equivarrebbe ad una farsa. Aspettare invece un momento più propizio sarebbe segno di sincerità con se stessi e di onestà verso il sacramento. Non dovrebbe mai capitare la situazione in cui il penitente lasci il confessore amareggiato oppure smarrito; le porte devono rimanere spalancate»<sup>26</sup>.

### 3.2 Proibizione di condizionare l’assoluzione

La Nota della Penitenzieria Apostolica<sup>27</sup> afferma che «in presenza di peccati che integrano fattispecie di reato, non è mai consentito porre al penitente, come condizione per l’assoluzione, l’obbligo di costituirsi alla giustizia civile»<sup>28</sup> e ciò in chiaro contrasto con quanto, in materia di abusi, si sostiene o si auspica<sup>29</sup>.

La citata affermazione contiene due elementi che potrebbero far sorgere dubbi: la nozione di “condizione per l’assoluzione” e la nozione di “costituirsi alla giustizia civile”. Quando si dice che l’assoluzione deve essere o dovrebbe essere condizionata al compimento di un’altra azione, questa azione verrebbe a configurarsi come atto pregiudiziale o *conditio sine qua non*. Ma si tratta di un “debito” che bisogna “pagare” prima dell’assoluzione? Il combinato disposto dei cann. 959 e 987, sintetizzando i più ampi contenuti teologici del cammino penitenziale, individua nel *propositum sese emendandi habens*, una condizione per ricevere il perdono. La stessa Nota afferma che «appartiene alla “struttura” stessa del sacramento della Riconciliazione, quale condizione per la sua validità, il sincero pentimento, insieme al fermo proposito di emendarsi e di non reiterare il male commesso». Il pentimento è lo spazio, forse l’unico, in cui il confessore può e a volte deve indagare<sup>30</sup>, ma una volta accertato il pentimento, il confessore deve assolvere<sup>31</sup>.

### 3.3 Divieto di assoluzione e assoluzione invalida

Al diritto di essere assolti si oppone un altrettanto chiaro dovere di non concedere l’assoluzione. Si tratta del caso della falsa denuncia di sollecitazione di cui al can. 982 (CCEO 731).

---

<sup>26</sup> K. DEMMER, *Medicina salutis*. 43.

<sup>27</sup> *Nota della Penitenzieria Apostolica sull’importanza del foro interno e l’inviolabilità del sigillo sacramentale*, (01.07.2019), *L’Osservatore Romano*, 2 luglio 2019.

<sup>28</sup> La Nota continua con la motivazione che, comunque, qui non commentiamo in quanto esula dal nostro tema: «in forza del principio naturale, recepito in ogni ordinamento, secondo il quale *nemo tenetur se detegere*»

<sup>29</sup> Cf. più ampiamente: G. INCITTI, *Aspetti pratici nel sacramento della Riconciliazione riguardanti la protezione dei minori e degli adulti vulnerabili*, «Periodica» 109 (2020) 581-607.

<sup>30</sup> Al confessore, infatti, in ordine all’assoluzione viene chiesto di non avere dubbi sul pentimento (can. 980).

<sup>31</sup> Nella fattispecie di questi crimini, infatti, non è prevista una sanzione *latae sententiae* che impedirebbe normalmente al confessore di procedere all’assoluzione. Il tema, però, sia *de iure condito* che eventualmente *de iure condendo*, esula dalla nostra riflessione. In caso di dubbio potrebbe aver luogo un dialogo di tipo fiduciario con il penitente, Il rinvio dell’assoluzione, pertanto, è una decisione che riveste il carattere di eccezionalità: «Il confessore eviti qualsiasi specie di intransigenza, non parli mai di “rifiuto” oppure “negazione”; un termine come “rinviare” oppure “posporre” l’assoluzione sarebbe più consono alla delicatezza della situazione. Il penitente dovrebbe intravedere che non porge i necessari presupposti da parte sua, quindi l’assoluzione non avrebbe senso, anzi equivarrebbe ad una farsa. Aspettare invece un momento più propizio sarebbe segno di sincerità con se stessi e di onestà verso il sacramento. Non dovrebbe mai capitare la situazione in cui il penitente lasci il confessore amareggiato oppure smarrito; le porte devono rimanere spalancate», K. DEMMER, *Medicina salutis. La pastorale del sacramento della riconciliazione*. Dispense ad uso degli studenti, Roma 1996<sup>2</sup>, 43.

Trova qui spazio il caso previsto dalla legislazione della assoluzione invalida: l'assoluzione del complice can. 977 (CCEO 730)

#### 4 La soddisfazione

Nella fattispecie dei doveri del penitente accenniamo per completezza all'accettazione della soddisfazione. La materia è trattata ampiamente in ambito morale e pastorale, dove si sottolinea tra l'altro che qui non siamo di fronte ad una sorta di prezzo da pagare. Tale soddisfazione, infatti, «non è da considerare come il prezzo con il quale il penitente paga il peccato assolto e il perdono ricevuto: nessun prezzo può equivalere a ciò che si è ottenuto, frutto della passione di Cristo e dell'effusione salvifica del suo sangue»<sup>32</sup>. La soddisfazione è il segno dell'impegno personale del penitente verso Dio e in questa prospettiva si configura la dimensione dell'obbligo da parte del penitente.

Nella nostra prospettiva canonistica ci limitiamo a far emergere qualche elemento relativo alla dimensione giuridica dell'obbligo, dalla parte del confessore e dalla parte del penitente.

Per quanto riguarda il confessore il canone stabilisce un principio fondamentale o anche "misura", si tratta di quanto in dottrina viene evidenziato con la nozione di proporzionalità tra il peccato commesso e la penitenza impartita. Se sembra chiaro in linea di principio, si tratta in realtà di un criterio di non facile attuazione «in quanto da una parte occorre evitare il rigorismo che il tenore del canone certamente dissuade; dall'altra occorre altresì vigilare che l'eccessiva mitigazione di questa pratica non la faccia di fatto svanire, la banalizzi e la lasci cadere in disuso»<sup>33</sup>.

In ogni caso nella normativa vanno evidenziati tre criteri:

##### *Pro qualitate et numero peccatorum*

valutazione della qualità e del numero dei peccati, evitando così penitenze generalizzate. In questo contesto la valutazione della ripetitività (e quindi del numero) dei peccati potrebbe rivelarsi opportuno in alcune specie come il furto.

##### *salutares et convenientes satisfactiones*

valutare la dimensione di salutares et convenientes (ciò che è salutare potrebbe essere non conveniente...)

##### *habita tamen ratione poenitentis condicionis*

La soddisfazione va imposta considerando il necessario riferimento alle condizioni del penitente. Saggio ed opportuno il richiamo alla persona che va a contemperare la sottolineatura dell'importanza del peccato. Notiamo preliminarmente che nella normativa riguardante il penitente emerge la differente formulazione con il precedente codice<sup>34</sup>, ma nonostante la soppressione dell'elemento della accettazione (*volenti animo excipere*), peraltro implicito nell'obbligo dell'adempimento, è da ritenere che il rifiuto costituisca anche motivo per il ministro di non assolvere il penitente<sup>35</sup>. In tale ottica va chiarito che diverso è «il caso in cui il penitente non assolve la penitenza dopo averla accettata.

---

<sup>32</sup> M. CALVI, *Le disposizioni del fedele*, 63.

<sup>33</sup> A. D'AURIA, *I doveri e i diritti*, 47.

<sup>34</sup> Can. 887. *Pro qualitate et numero peccatorum et conditione poenitentis salutares et convenientes satisfactiones confessarius iniungat; quas poenitens volenti animo excipere atque ipse per se debet implere.*

<sup>35</sup> F.R. MCMANUS, «Commentary on can. 981», in J.P.BEAL-J. A. CORIDEN-T.J. GREEN (ed.), *New commentary on the Code of Canon Law*. Paulist Press, New York, 2000, 1162.



Occorre qui distinguere tre ipotesi: l'assoluzione sarà invalida se la penitenza non viene compiuta per un sostanziale rifiuto da parte del penitente, in quanto anche in questo caso ciò sarà un segno di cattiva disposizione e di mancato pentimento del fedele. L'assoluzione sarà invece comunque valida se la penitenza non viene osservata per un'impossibilità fisica o morale. Se invece l'omissione, totale o parziale, è dovuta ad una negligenza o ad una dimenticanza colpevoli allora la stessa trascuratezza ravviserà la commissione di un peccato grave, pur restando efficace l'assoluzione ricevuta»<sup>36</sup>.

## 5. Il diritto del fedele ad essere ascoltato in confessione

Se il fedele ha il dovere di confessare i peccati, egli è anche titolare del diritto ad essere ascoltato nel sacramento, diritto questo al quale corrisponde nel ministro il dovere di ascoltare le confessioni. La continua disponibilità del sacerdote ad ascoltare le confessioni è un dovere che nasce anche dalla natura del ministero sacro che nella sua essenza è costituito a servizio del fedele cristiano. Pertanto «tutti i sacerdoti che hanno la facoltà di amministrare il sacramento della Penitenza, si mostrino sempre e pienamente disposti ad amministrarlo ogniqualvolta i fedeli ne facciano ragionevolmente richiesta. La mancanza di disponibilità ad accogliere le pecore ferite, anzi, ad andare loro incontro per ricondurle all'ovile, sarebbe un doloroso segno di carenza di senso pastorale in chi, per l'Ordinazione sacerdotale, deve portare in sé l'immagine del Buon Pastore»<sup>37</sup>.

### 5.1 I criteri generali

La normativa generale è stabilita nel can. 986 (CCEO can. 735) che nei due paragrafi distingue da una parte coloro che in ragione del proprio ufficio hanno la cura delle anime (§ 1) e dall'altra le due categorie: ogni confessore *urgente necessitate* e qualsiasi sacerdote *in periculo mortis* (§ 2)

*... omnis cui animarum cura vi muneris est demandata*

Il soggetto passivo dell'obbligo è individuato e circoscritto ai pastori il cui ufficio comporta una cura d'anime. In particolare la formulazione nei due paragrafi evidenzia il dovere del confessore di essere sempre disponibile non solo durante gli orari stabiliti.

*obligatione tenetur providendi ut audiantur confessiones*

L'obbligo, variamente ripetuto in documenti successivi<sup>38</sup>, ha per oggetto il provvedere a.... Giustamente gli Autori rilevano che tale dovere «non deve essere inteso come un'obbligazione strettamente personale di chi è in cura d'anime, ma è un obbligo cui si può assolvere *per alios*»<sup>39</sup>. Gli Ordinari del luogo, nonché i parroci e i rettori di chiese e santuari, devono verificare periodicamente che di fatto esistano le massime facilitazioni possibili per le confessioni dei fedeli. Nel CCEO

---

<sup>36</sup> A. D'AURIA, *I doveri e i diritti*, 48-49

<sup>37</sup> *Misericordia Dei*, 1/b.

<sup>38</sup> Così ad es. *Misericordia Dei* al n. 2: «Locorum Ordinarii itemque parochi et ecclesiarum sanctuariorumque rectores, identidem explorare debent sintne reapse confessionum fidelium quam facillimae facultates. Cum primis suadet ut in cultus locis, statutis horis, insint conspicianturque confessarii, realibus fidelium condicionibus horaria aequentur atque peculiaris sit copia ante Missarum celebrationem confitendi et occurratur etiam fidelium necessitatibus, dum Missae celebrantur, si praesto sunt alii sacerdotes»

<sup>39</sup> A. D'AURIA, *I doveri e i diritti*, 43

l'obbligo si connota come "grave".

*fidelium sibi commissorum qui rationabiliter audiri petant*

La norma aggiunge due specificazioni che circoscrivono e, pertanto, in qualche modo limitano i diritti e doveri qui coinvolti sia nel ministro che nel penitente. L'obbligo per i pastori di cui sopra è «circoscritto secondo un'estensione di ministero, ovvero riguarda i pastori d'anime in rapporto a quei fedeli che sono affidati alle loro cure. Un parroco sarà quindi tenuto in particolar modo ad ascoltare le confessioni dei suoi parrocchiani e non di qualsivoglia fedele»<sup>40</sup>. Nel CCEO il "rationabiliter" viene declinato con "opportune".

*diebus ac horis in eorum commodum statutis*

L'obbligo di essere disponibili ad ascoltare le confessioni è congiunto con quello di provvedere a stabilire un orario che deve essere comodo per gli stessi fedeli e che comunque non può esimere dalla continua disponibilità<sup>41</sup>

Cosa dire della pratica di confessare solo su appuntamento? Ci sembra di poter ritenere che l'importante è che quel sacerdote non si riduca a confessare "soltanto" dietro appuntamento.

*urgente necessitate, quilibet confessarius*

I casi di urgente necessità vengono così esemplificati: «tempo pasquale, feste patronali, pellegrinaggi, celebrazione di altri sacramenti, ecc»<sup>42</sup>.

*et in periculo mortis quilibet sacerdos*

La norma richiama anche quanto stabilito nel can. 976 circa l'ampia facoltà che la Chiesa concede a ogni sacerdote per assolvere il penitente in pericolo di morte.

## **5.2 La confessione durante la santa Messa**

La disponibilità ad ascoltare le confessioni incontra e si scontra con altre ricchezze spirituali/valori che potrebbero a volte condizionare i tempi o anche richiedere la proibizione della celebrazione della confessione in alcune circostanze. È il tema dibattuto con accentuazioni diversificate sulla possibilità o meno di "confessare" durante la celebrazione della Santa Messa<sup>43</sup>. Qui sembra sufficiente, da un punto di vista giuridico, sottolineare che non vi è una proibizione nella disciplina canonica e, pertanto, i pur necessari sforzi volti ad educare il fedele non possono indebitamente far forza su una norma che

---

<sup>40</sup> IDEM, 42.

<sup>41</sup> «Although the practice of establishing fixed times for the celebration of individual reconciliation is required by paragraph one, this practice does not completely satisfy the obligation of those mentioned in that paragraph: it is also an obligation to hear the confessions of any of the faithful who reasonably seek this at times other than those scheduled. It has to be presumed that such requests are reasonable», F.R. MCMANUS, «Commento al can. 986», in J.P. BEAL–J. A. CORIDEN–T.J. GREEN (ed.), *New commentare on the Code of Canon Law*, Paulist Press, NY 2000, 1166.

<sup>42</sup> V. DE PAOLIS, *Il sacramento della penitenza*, 227.

<sup>43</sup> Cf. tra gli altri M. GAGLIARDI, *Si può confessare durante la Santa Messa? Note di diritto liturgico*, «Alpha Omega», XV (2012) 291-300.

il legislatore prudentemente non ha voluto emanare<sup>44</sup>.

Il problema va tenuto presente in occasione della costruzione di nuove chiese<sup>45</sup>, ma va anche ricordata la necessità di adattare il luogo delle confessioni nelle chiese di antica costruzione<sup>46</sup>.

## 6. Diritto a scegliere il proprio confessore

Il diritto viene sancito chiaramente nel can. 991 *Cuivis christifideli integrum est confessario legitime approbato etiam alius ritus, cui maluerit, peccata confiteri*.

Non commentiamo qui la cosiddetta *communicatio in sacris* per la cui disciplina si vedano il can. 844 del CIC e il can. 671 del CCEO.

### 6.1 Esercizio di tale diritto durante la formazione sacerdotale.

L'ambito della confessione sacramentale viene enormemente tutelato con la libertà riconosciuta al seminarista di poter scegliere, anche all'esterno del seminario, il proprio confessore<sup>47</sup>. L'accesso al sacramento della riconciliazione è maggiormente facilitato, infatti, dalla possibilità di rivolgersi a qualsiasi confessore dentro o fuori del seminario.

Il can. 240 § 1 (CCEO 339 § 2) che riprende la normativa del can. 1361 §§ 1 e 2 del CIC<sup>48</sup>, ripropone la classica tipologia di confessori "ordinari" e altri confessori i quali, svolgendo il loro

---

<sup>44</sup> Molto documentato e stimolante il citato articolo di Gagliardi e, comunque, sono illuminati le direttive contenute in *Misericordia Dei*, n. 2 e in CONGR. PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Responsa ad dubia proposita* «Notitiae», 37 [2001], 259-260.

<sup>45</sup> «Un défi urgent pour l'architecture est justement celui-ci: repérer les éléments de la grammaire "sacramentelle" afin de les appliquer à la conceptualisation des églises contemporaines. Il serait temps de s'appliquer à cette recherche plutôt que de continuer à demander aux architectes, ces gourous de l'architecture les plus adulés, comment appliquer leurs critères (discutables jusque dans le cas des constructions civiles) à l'art sacré», C. LOMONTE, *Les nouvelles églises "contemporaines", ou l'insignificance*, "Catholica" Hiver 2015, 89

<sup>46</sup> Solo come esempio si possono citare le indicazioni della CEI: «Per l'individuazione dei luoghi più adatti alla celebrazione della Penitenza negli edifici antichi si possono suggerire quattro ipotesi di soluzione, in corrispondenza alle situazioni più frequenti. a) Collocazione della "sede" confessionale in area prossima all'ingresso della chiesa: questa soluzione tradizionale, riferendosi all'immagine della porta, richiama il significato della Penitenza come punto d'arrivo del cammino di conversione, luogo del ritorno a Dio e del passaggio alla vita nuova. Nei casi in cui il battistero e il fonte siano collocati in prossimità dell'ingresso, la collocazione della sede confessionale in questa area può mettere in miglior rilievo il significato della Penitenza come recupero della grazia battesimale. b) Collocazione della "sede" confessionale in cappelle laterali (purché non destinate a scopi devozionali) o in ambienti laterali all'aula dell'assemblea e aperti verso di essa: questa soluzione sottolinea opportunamente la dimensione comunitaria della Penitenza e il rapporto tra la sua celebrazione e l'assemblea eucaristica. c) Collocazione della "sede" confessionale in una navata laterale: questa soluzione prevede che la celebrazione della Penitenza avvenga nel contesto di una assemblea riunita e la considera un evento sacramentale messo alla portata di tutti i fedeli. Anche in questo caso le "sedi" confessionali devono essere bene illuminate e dotate di uno spazio di rispetto che consenta la preparazione del penitente. d) Creazione di una nuova "penitenzieria" o "cappella della riconciliazione": questa soluzione pare adatta per le chiese nelle quali si celebra con grande frequenza il sacramento della Penitenza, come ad esempio i santuari. La "penitenzieria" o "cappella della riconciliazione" sia un ambiente di sufficiente ampiezza, destinato esclusivamente a questo scopo e comprenda il luogo della Parola, la sede del celebrante, l'aula per i fedeli e alcune celle per la confessione e la riconciliazione individuale. In ogni cella vi sia un crocifisso, la sede per il celebrante, la grata con possibilità anche per il colloquio diretto, l'inginocchiatoio e il sedile per il penitente», CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA Commissione Episcopale Per La Liturgia, Nota pastorale: *L'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica*, 31 maggio 1996, n. 33.

<sup>47</sup> Cf. J.M. PIÑERO CARRIÓN, *La figura del director espiritual en la ordenación actual de los seminarios*, «Seminarium»XLII (1990) 236.

<sup>48</sup> Can. 1361. §1. Praeter confessarios ordinarios alii confessarii designentur ad quos libere alumni accedere possint. §2. Si ii confessarii extra Seminarium degant, et alumnus aliquem eorum acciri postulet, illum rector arcessat, nullo modo petitionis rationem inquirens neque se aegre id ferre demonstrans; si in Seminario habitent, ipsos alumni libere adire potest, salva Seminarium disciplina.

ministero e dimorando fuori del seminario venivano denominati dalla dottrina come “straordinari”. Entrambi sono confessori che regolarmente si fanno trovare in seminario.

La clausola “salva quidem seminarii disciplina” non è limitante e certo non rinnega le affermazioni fatte. Essa, presente peraltro nel vecchio Codice, vuole evitare modalità di esercizio di questo diritto non rispettose del bene della casa o della comunità di appartenenza<sup>49</sup>.

Analoga normativa, anche essa in linea con la precedente<sup>50</sup>, è prevista durante la formazione negli istituti religiosi al can. 630 §§ 1-3 (CCEO cann. 473 § 2, n. 2 e 474 § 2 e 475 § 1 per i monasteri e 538 § 2 e 539 x gli ordini e congregazioni):

## 6.2 Il divieto di confessare i seminaristi, novizi ed alunni

Il can. 985 (CCEO 734 § 3), con alcune varianti rispetto al can. 891 del CIC17, impone al rettore del seminario il divieto di confessare i seminaristi<sup>51</sup>.

CIC 1917	CIC 1983
Can. 891. Magister novitiorum eiusque socius, Superior Seminarii collegiive sacramentales confessiones suorum alumnorum secum in eadem domo commorantium ne audiant, nisi alumni ex gravi et urgenti causa in casibus particularibus sponte id petant.	Can. 985 Magister novitiorum eiusque socius, rector seminarii aliusve instituti educationis sacramentales confessiones suorum alumnorum in eadem domo commorantium ne audiant, nisi alumni in casibus particularibus sponte id petant.

Analogo divieto è previsto per i religiosi al can. 630 §§ 4-5 (non presenti nel CCEO)

CIC 1917	CIC 1983
Can. 518. §2. Superiores religiosi, potestatem audiendi confessiones habentes, possunt, servatis de iure servandis, confessiones audire subditorum, qui ab illis sponte sua ac motu proprio id petant, at sine gravi causa id per modum habitus ne agant. §3. Caveant Superiores ne quem subditum aut ipsi per se aut per alium vi, metu, importunis suasionibus aliave ratione inducant ut peccata apud se confiteatur.	Can. 630. § 4. Subditorum confessiones Superiores ne audiant, nisi sponte sua sodales id petant. § 5. Sodales cum fiducia Superiores adeant, quibus animum suum libere ac sponte aperire possunt. Vetantur autem Superiores eos quoquo modo inducere ad conscientiae manifestationem sibi peragendam.

Il divieto viene formulato con l’equivoca clausola: *nisi alumni in casibus particularibus sponte id petant*. «L’eccezione potrebbe suscitare qualche perplessità, poiché potrebbe far pensare che esista un’alternativa, che cioè a volte nel diritto della Chiesa sia prevista o prevedibile la confessione di un

<sup>49</sup> Cf. G. MONTINI, *Il sacramento della penitenza negli istituti di vita consacrata, nei noviziati, nei seminari e nei collegi*, in E. MIRAGOLI (ed.), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, 186.

<sup>50</sup> CIC 1917, Can. 518. §1. In singulis religionis clericalis domibus deputentur plures pro sodalium numero confessarii legitime approbati, cum potestate, si agatur de religione exempta, absolvendi etiam a casibus in religione reservatis.

<sup>51</sup> C’è, però, una divergenza con la precedente legislazione che conteneva una proibizione più ampia riguardante tutti i superiori. Risulta nota peraltro la questione suscitata dal decreto del Sant’Uffizio, in data 5 luglio 1899, riportato come fonte nella legislazione piano-benedettina e con il quale si proibiva ai superiori di ascoltare le confessioni degli alunni Cf. ACTA S. SEDIS, vol. XXXII, 64. In merito si può vedere: B. PITAUD, *Les rapports du for interne et du for eterne. Pratiques de l’école française*, “Bulletin de Saint-Sulpice” 30 (2004) 270-271.

fedele senza la sua spontanea richiesta: è ovvio che sempre il fedele che si confessa lo fa chiedendolo spontaneamente al confessore. Per interpretare razionalmente l'eccezione è pertanto necessario attribuire a *sponte* un significato pregnante: deve cioè trattarsi di una spontaneità assoluta, non preceduta da alcuna sollecitazione, invito, proposta, cenno, insinuazione o anche solo contesto oggettivo che possa influire sulla richiesta medesima»<sup>52</sup>. L'equivocità sta proprio nella possibilità della confessione su richiesta spontanea dell'alunno poiché oltre al pericolo di morte non si vede altra circostanza ragionevole che non faccia venir meno il senso del divieto stesso. Tale divieto, comunque, seppure non assoluto, trova tante motivazioni di convenienza alla luce del ruolo che il rettore deve svolgere rispondendo del seminarista di fronte a diverse istanze ecclesiali e non. Per questo la libertà di cui egli deve godere deve essere la più ampia possibile.

In questo ambito sarebbe stato opportuno estendere lo stesso divieto anche al Vescovo attesa la sua grave responsabilità di giudicare nella formazione dei chierici.

## 7. Il luogo e la sede del sacramento

La normativa del can. 964, articolato in tre paragrafi, stabilisce un principio sul luogo (§ 1) e alcune altre direttive riguardanti la sede (§§ 2-3)<sup>53</sup>. Il CCEO appare con una normativa più sobria al can. 736.

Can. 964	Misericordia Dei, n. 9	CCEO
<p>§ 1. Ad sacramentales confessiones excipiendas locus proprius est ecclesia aut oratorium</p> <p>§ 2. Ad sedem confessionalem quod attinet, normae ab Episcoporum conferentia statuuntur, cauto tamen ut semper habeantur in loco patenti sedes confessionales crate fixa inter paenitentem et confessarium instructae, quibus libere uti possint fideles, qui id desiderant.</p> <p>§ 3. Confessiones extra sedem confessionalem ne excipiantur, nisi iusta de causa.</p>	<p>De celebrationis Sacramenti <i>loco ac sede</i> prae oculis haec habeantur: a) «Ad sacramentales confessiones excipiendas locus proprius est ecclesia aut oratorium» etiamsi patet pastoralis ordinis rationes posse Sacramenti diversis in locis celebrationem suadere; b) Confessionibus destinata sedes statuitur normis a singulis Episcopalibus Conferentiis editis quae efficient ut collocetur «in loco patenti» et instruaturs etiam «crate fixa» ut et fidelibus liceat et ipsis confessariis ea libere uti.</p>	<p>Can. 736 - § 1. Locus proprius sacramentum paenitentiae celebrandi est ecclesia salvo iure particulari.</p> <p>§ 2. Ob infirmitatem vel alia iusta de causa hoc sacramentum celebrari potest etiam extra locum proprium.</p>

### 7.1 Il luogo

La regola generale che disciplina il luogo della confessione suona chiara nell'affermazione: «Ad sacramentales confessiones excipiendas locus proprius est ecclesia aut oratorium»<sup>54</sup>.

Luogo proprio sono pertanto le chiese e gli oratori. I canoni 1214 e 1223 definiscono rispettivamente le chiese e gli oratori stabilendo che a differenza delle chiese «gli oratori non sono per definizione

<sup>52</sup> G.P. MONTINI, *Il sacramento della penitenza*, 184, e molto opportunamente l'autore cita il can. 518 § 3 del CIC17.

<sup>53</sup> Per tutta la materia cf. M. DEL POZZO, *Luoghi della celebrazione "sub specie iusti"*. *Altare, tabernacolo, custodia degli oli sacri, sede, ambone, fonte battesimale, confessionale*, Giuffrè Editore, Milano 2010, 347-419.

<sup>54</sup> In paragone, come appare dal prospetto, *Misericordia Dei* ha apportato una spiegazione della portata del termine luogo proprio con *l'etiamsi patet*.

luoghi sacri; lo sarebbero soltanto lì dove fossero stati benedetti a norma de c. 1229; se così non è, non si tratta di luoghi sacri, pur essendo luoghi di culto»<sup>55</sup>. Certo ci sono anche luoghi particolari come i santuari.

Il tema del luogo implica non poche problematiche di tipo liturgico e, se da una parte il Rito della Penitenza rinvia laconicamente al CIC («Il sacramento della Penitenza si celebra nel luogo e nella sede stabiliti dal diritto»<sup>56</sup>), dall'altra non mancano i rilievi che in Liturgia si fanno alla struttura del confessionale tradizionale, alla sua collocazione nella Chiesa e al suo uso durante le celebrazioni non penitenziali.

## 7.2 La sede

Circa la sede il canone stabilisce un obbligo universale, il confessionale “crate fixa” e una sede che è ugualmente sede confessionale la cui modalità concreta di realizzazione viene demandata alle singole Conferenze episcopali. Infatti, il paragrafo secondo rinvia alle Conferenze episcopali la produzione di norme particolari e stabilisce che comunque ci siano sempre (ovviamente nel luogo proprio del § 1) sedi per la confessione dotate di grata fissa “inter paenitentem et confessarium” di cui i fedeli possano servirsi qualora lo desiderassero.

Il confessionale con la grata ha svolto tradizionalmente la funzione di salvaguardare la necessaria discrezione e riservatezza, anche perché con esso «viene garantito il diritto di ogni fedele a confessare i propri peccati senza il bisogno di rivelare la propria identità personale e si protegge il diritto di ogni fedele (confessore e penitente) a difendere la propria integrità e onore da qualsiasi pericolo o sospetto»<sup>57</sup>. In qualche modo tali diritti devono essere garantiti anche nella modalità alternativa stabilita dalla Conferenza episcopale.

La normativa del canone fece sorgere non pochi dubbi sia di natura interpretativa sia nella fase tipicamente applicativa. In particolare ci si chiedeva se il confessore fosse obbligato sempre ad accettare la scelta del penitente o, al contrario, il canone tutelasse anche il diritto del confessore a decidere la modalità.

La risposta del Consiglio per i Testi Legislativi<sup>58</sup>:

Patres Pontificii Consilii de Legum Textibus Interpretandis, in ordinario coetu diei 16 iunii 1998, dubio, quod sequitur, respondendum esse censuerunt ut infra:	
D. Utrum attento praescripto can. 964, § 2, sacramenti minister, iusta de causa et excluso casu necessitatis, legitime decernere valeat, etiamsi poenitens forte aliud postulet ut confessio sacramentalis excipiatur in sede confessionali crate fixa instructa.	D. Se atteso il disposto del can. 964 § 2, il ministro del sacramento, per giusta causa ed escluso il caso di necessità, possa legittimamente decidere, anche nell'eventualità che il penitente chieda altrimenti, che la confessione sacramentale sia ricevuta nel confessionale provvisto di grata fissa.
R. <i>Affirmative.</i>	R. <i>Affermativamente.</i>

<sup>55</sup> J. T. MARTÍN DE AGAR, commento al can. 1223, in J.I. ARRIETA (a cura di) *Codice di diritto canonico commentato e leggi complementari*, Ed. Coletti a San Pietro, Roma 2004, 809.

<sup>56</sup> *Rito della Penitenza* (1973), Praenotanda, n. 12.

<sup>57</sup> T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti*, 309.

<sup>58</sup> PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Responsa ad propositum dubium: de loco excipiendi sacramentales confessiones*, 7.VII.1998, AAS 90 (1998), 711

L'interpretazione ha chiarito che la titolarità del diritto in questione è del confessore. Egli, a tenore della risposta, può legittimamente decidere per il confessionale con grata anche nel caso in cui il penitente avesse richiesto diversamente. La sua decisione però «non deve essere presa in modo arbitrario, e neppure discrezionalmente, come se la sua decisione non fosse regolata in alcun modo»<sup>59</sup>. La risposta, infatti, stabilisce due limiti individuandoli nella “giusta causa” e nel “caso di necessità”. Per quanto riguarda la giusta causa è fuori dubbio la rilevanza della dimensione soggettiva, ma «è il confessore che può meglio giudicare se la causa che viene invocata sia giusta, tenendo conto delle sue condizioni personali e di quelle dello stesso penitente, nonché delle circostanze del luogo nel quale viene posto l'atto sacramentale»<sup>60</sup>. I casi di necessità sono esemplificati dagli autori come la malattia, la sordità, l'afflusso di numerose persone, ecc. È stato fatto opportunamente notare che «i presupposti che riguardano il § 3 del can. 964 non si identificano necessariamente con quelli del § 2, al quale direttamente si riferisce la risposta autentica. Per questo motivo, il caso di necessità dovrà seguire un diverso percorso per la relativa determinazione, a seconda che si tratti dell'una o dell'altra fattispecie»<sup>61</sup>.

## 8. La inviolabilità della confessione: il sigillo ed il segreto

**Can. 983** — § 1. Sacramentale sigillum inviolabile est; quare nefas est confessario verbis vel alio quovis et quavis modo de causa aliquatenus prodere paenitentem.

Una novità rispetto alla precedente legislazione canonica è data dalla distinzione operata tra sigillo e segreto, riguardando il primo il solo confessore, mentre il secondo riguarda tutti coloro che in qualsiasi modo siano venuti a conoscenza dei peccati del penitente<sup>62</sup>.

La motivazione profonda della inviolabilità sta nel fatto che «l'accusa dei propri peccati si fa materialmente davanti al sacerdote confessore, ma chi riceve la confessione e dà il perdono è Dio stesso. Tutto ciò che accade durante il sacramento avviene al cospetto di Dio, sia pure attraverso la mediazione della Chiesa rappresentata dal confessore, e la Chiesa non ritiene di avere il potere di aprire questo “foro divino” e quindi di dispensare dal divieto. Il segreto al quale invece sono tenuti l'interprete e gli altri soggetti, per qualunque via informati di materia proveniente dalla confessione, secondo la dottrina troverebbe il suo fondamento nel diritto naturale e sarebbe rafforzato da una legge ecclesiastica»<sup>63</sup>.

Superata ormai l'equivoca denominazione di *sigillo confessionale*<sup>64</sup>, con il termine sigillo sacramentale ci si riferisce ad un ambito ben delimitato e chiaro nella normativa codiciale, al can. 983, ripreso nel CCEO al can. 733 ove, nel primo paragrafo, si stabilisce l'obbligo riguardante il solo confessore; nel secondo paragrafo si tratta del segreto che riguarda tutti coloro che in qualsiasi modo siano venuti a conoscenza dei peccati confessati dal penitente.

### 8.1 Il sigillo

---

<sup>59</sup> T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti*, 315.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Si vedano per tutta la materia i vari articoli apparsi in «Ephemerides Iuris canonici» 61 (2021) n. 2.

<sup>63</sup> P. FERRARI DA PASSANO, «Il segreto confessionale», *La Civiltà cattolica*, CXLIV (1993), IV, 362-363

<sup>64</sup> Non tutto ciò che si dice nel confessionale, infatti, è soggetto al sigillo.

La vicenda storica del sigillo della confessione, non oggetto di questo studio<sup>65</sup>, Moralisti e canonisti hanno tradizionalmente fondato il sigillo sacramentale su due ordini di obbligazioni: *ex iustitia* ed *ex religione*<sup>66</sup> in quanto «il confessore che venisse meno a tale dovere peccerebbe d'ingiustizia verso il penitente e di sacrilegio nei confronti del sacramento stesso»<sup>67</sup>. Il primo configura il sigillo nell'ottica del segreto commesso, quasi un contratto sebbene implicito tra penitente e confessore. Con il secondo si evidenzia, invece, la caratteristica propria della inviolabilità del sigillo trattandosi, nella celebrazione del sacramento della penitenza, di un atto di culto. Approfondiremo questa dimensione perché se il sigillo «non è un obbligo imposto dall'esterno, ma un'esigenza intrinseca del sacramento»<sup>68</sup>, né la Chiesa può disporre di esso, né alcun'altra autorità umana è legittimata ad imporre la sua violazione. Si tratta, infatti, di un elemento che integra il diritto alla libertà religiosa, sia nei riguardi del ministro che del penitente, a vivere una dimensione essenziale della propria fede.

## 8.2 Oggetto del sigillo

La dottrina specifica innanzitutto ed evidenzia l'oggetto essenziale del sigillo che è dato da «tutti i peccati sia del penitente che di altri conosciuti dalla confessione del penitente, sia mortali che veniali, sia occulti sia pubblici, in quanto manifestati in ordine all'assoluzione e quindi conosciuti dal confessore in forza della scienza sacramentale»<sup>69</sup>. Circa la necessità di evitare il riferimento alle persone viene opportunamente indicato di evitare «and even the fact that the person went to confession»<sup>70</sup>. Ma insieme ai peccati e alla persona che se ne è accusata «rientrano nel sigillo sacramentale, altresì, le circostanze della colpa dichiarate in confessione, come l'occasione, il fine, il luogo, il tempo, le modalità, nonché le circostanze della confessione stessa, come potrebbero essere la gravità o meno della penitenza imposta o il diniego dell'assoluzione; evidentemente anche il nome ed il peccato del complice»<sup>71</sup>. Circa la penitenza imposta si fa notare che la rivelazione è

---

<sup>65</sup> Cf. tra gli altri, anche per la bibliografia specifica: V. TIRIMANNA, «A brief history and theology of the sacrament of Reconciliation. A study with References to the Seal of Confession», *Periodica* 109 (2020) 549-580.

<sup>66</sup> «Le secret s'impose par la vertu de religion (à cause du respect dû au sacrement et parce que des indiscretions le rendraient odieux) et en justice. Ce que le prêtre apprenda u confessional, il le sait uniquement comeme représentant de Dieu, aucunement de science humaine ou communicable; il doit en faire complètement abstraction; c'est comme s'il ne savait rien», E. JOMBART, «Confesseur», in *Dictionnaire de Droit Canonique*, ed. R. Naz, Paris 1949, col. 41. Con incisiva essenzialità: «the obligation of the seal is founded on justice and the good of religion. Any priest who violates the seal commits an injustice to the penitent and a sacrilege in relation to the sacrament itself», M. MULLANEY, «Mandatory Reporting and the Seal of Confession», *The Furrow* 62 (2011) 523-527: 523, l'autore così prosegue: «the matter disclosed to a confessor during the sacrament of confession depends on the unique trust that a penitent places in him as an ordained minister of God», *ivi*.

<sup>67</sup> E. MIRAGOLI, *Il sigillo sacramentale*, in *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, ed. E. Miragoli, Milano 2015<sup>2</sup>, 156.

<sup>68</sup> M. PIACENZA, *Presentazione della Nota*, consultabile nel sito della Penitenzieria Apostolica.

<sup>69</sup> V. DE PAOLIS-D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, Urbaniana University Press, 2000, 345, testo riportato anche nella Nota della Penitenzieria.

<sup>70</sup> W. OLIVER, *The Competence of the CDF for Delict of the Violation of the Sacramental Seal*, in C. PAPALE (ed.), *I delitti contro il sacramento della penitenza riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*. Urbaniana University Press 2016, 19-32: 27..

<sup>71</sup> K. NYKIEL, *Il sigillo confessionale in prospettiva canonica*, in K. NYKIEL-P.CARLOTTI-A.SARACO (a cura di) *Il sigillo confessionale e la privacy pastorale*, 47. «i particolari aggiunti dal penitente, e riguardanti ad esempio l'occasione o i complici, quando la loro manifestazione può rendere noto il penitente e il suo peccato; circostanze di luogo o di tempo; il fatto di aver rifiutato l'assoluzione o di aver imposto una diversa penitenza; i consigli dati, quando essi sono connessi con un determinato peccato; il fatto stesso della ricezione del sacramento, se ciò può indurre a credere che il penitente abbia commesso un peccato specifico; i difetti occulti, resi noti al confessore dall'accusa del penitente», R. GERARDI, *Il sacramento del perdono per la riconciliazione dei penitenti*, EDB 2015, 322.



particolarmente proibita qualora permettesse di far sospettare di un peccato e che «non è ritenuta violazione del sigillo, il far riferimento alla penitenza minima che anche per lievissimi peccati è tradizione imporre: Si veda per esempio la recita delle “tre Ave Maria” che, ancora non raramente, viene data»<sup>72</sup>.

Ma quando il confessore non è un sacerdote è tenuto ugualmente al sigillo? La dottrina, soprattutto nel passato, si era diversificata sostenendo alcuni autori che anche un laico o un chierico non sacerdote sarebbe soggetto al sigillo, mentre altri difendevano e difendono il contrario<sup>73</sup>. Ci sembra, comunque, che come già sicura dottrina aveva da tempo avvertito, il sigillo sacramentale non nasce dalla mera intenzione del sacramento<sup>74</sup>. Così come non vi è confessione e, pertanto, non vi è violazione del sigillo quando ci si rivolge ad un laico o ad un sacerdote che si sa essere privo di facoltà, oppure si va al confessionale dichiaratamente per un consiglio o per altri scopi<sup>75</sup>. Resta comunque ovvio che il laico se non è tenuto al sigillo è tenuto al segreto naturale connesso all'azione compiuta<sup>76</sup>.

Sempre in questo contesto è stato opportunamente osservato che non vi è sigillo quando, al di fuori della confessione, qualcuno rivelasse una confidenza al sacerdote dicendogli di considerarlo “come detto in confessione”<sup>77</sup>.

E la *Nota* della Penitenzieria, molto opportunamente specifica che «Il sigillo sacramentale, perciò, riguarda tutto ciò che il penitente abbia accusato, anche nel caso in cui il confessore non dovesse concedere l'assoluzione: qualora la confessione fosse invalida o per qualche ragione l'assoluzione non venisse data, comunque il sigillo deve essere mantenuto»<sup>78</sup>.

### 8.3. La violazione del sigillo

Se l'obbligo del sigillo nasce *ex iustitia e ex religione*, «il confessore che venisse meno a tale dovere peccherebbe d'ingiustizia verso il penitente e di sacrilegio nei confronti del sacramento stesso»<sup>79</sup>. Il tradimento non avverrebbe solo nei confronti del penitente, ma «anche nei confronti di Cristo stesso che lo ha incaricato di un compito così essenziale e delicato»<sup>80</sup>. In questo senso la violazione del sigillo «colpisce il cuore del sacramento della penitenza»<sup>81</sup>.

---

<sup>72</sup> E. MIRAGOLI, *Il sigillo sacramentale*, in ID. (ed.), *Il sacramento della Penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, Ancora Editrice, Milano 2015<sup>2</sup>, 151-168: 159, nota n. 10..

<sup>73</sup> Una rapida panoramica in: G. NÚÑEZ GONZÁLEZ, *Tutela penal del sacramento de la Penitencia*. Navarra Gráfica Ediciones, 2000, 162-163.

<sup>74</sup> Cf. F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis De sacramentis*, II, 595.

<sup>75</sup> Cf. F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis De sacramentis*, II, 569.

<sup>76</sup> Cf. G. NÚÑEZ GONZÁLEZ, *Tutela penal del sacramento de la Penitencia*. Navarra Gráfica Ediciones, 2000, 163.

<sup>77</sup> «sigillum non violat, qui narrat ea quae audivit extra confessionem, etiam sub secreto confessionis, ut aiunt, quia huiusmodi secretum non est nisi naturale vel commissum», F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis De sacramentis*, n. 586; «Tampoco imponen la obligación del sigilo las confidencias que, fuera de la confesión, se hagan al sacerdote con la cláusula de “bajo secreto de confesión”: al faltar la acusación de los pecados en orden a la absolución, tampoco existe el fundamento del sigilo, aunque obligue entonces el secreto profesional a silenciar aquellas noticias», A. ALONSO LOBO, *Comentario al c. 889*, in A.ALONSO LOBO-S.ALONSO MORÁN-M.CABREROS DE ANTA-T.GARCÍA BARBERENA-L. MIGUÉLEZ DOMÍNGUEZ, *Comentarios al Código de Derecho Canónico con el texto legal latino y castellano*, Madrid 1964, II, n. 182.

<sup>78</sup> *Nota*, n. 1.

<sup>79</sup> E. MIRAGOLI, *Il sigillo sacramentale*, 156.

<sup>80</sup> E. FRANK, *I sacramenti dell'iniziazione, della penitenza e dell'unzione degli infermi. Commento ai canoni 834-1007 del Codice di Diritto Canonico*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2018<sup>2</sup>, 180.

<sup>81</sup> E. MIRAGOLI, *Il sigillo sacramentale*, 156 poiché prosegue l'autore: «non solo è qualcosa che tradisce il penitente, colpisce la sua buona fama, lede il diritto alla propria intimità, scredita il sacramento dall'esterno: è invece, un qualcosa di più, in quanto snatura la funzione del ministro e il senso dell'accusa»

La violazione del sigillo si distingue in diretta ed indiretta (cf. can. 1386 CIC e 1456 CCEO<sup>82</sup>). In tale prospettiva la violazione diretta è la rivelazione del peccato e insieme del peccatore e non è necessario che il peccatore/penitente sia conosciuto dai destinatari della rivelazione<sup>83</sup> così come ci sarebbe ugualmente violazione anche se chi ascolta non sa che quanto raccontato dal sacerdote sia stato da lui conosciuto in confessione<sup>84</sup>.

La violazione indiretta, che richiede anch'essa il dolo<sup>85</sup>, si ha invece quando «si rivela la materia oggetto del sigillo sacramentale con delle circostanze che comportano il pericolo di venire a svelare anche il nome della persona o di ingenerare anche solo il sospetto su di essa»<sup>86</sup>. Con l'incisività della lingua latina veniva riassunta «quando revelatio ista non intenditur sed *permittitur*»<sup>87</sup>

#### 8.4 Il sigillo a disposizione del penitente?

Alcuni autori, partendo dal presupposto che il sigillo sia posto a tutela del penitente, hanno sostenuto che lo stesso penitente avrebbe titolo a liberare il confessore dal vincolo del sigillo, anche se mediante forme inequivocabili di autorizzazione<sup>88</sup>.

Riassumiamo in due motivazioni la giustificazione a favore del diritto del penitente a gestire il sigillo. a) A sostegno della tesi è stata comunemente invocata l'autorità di Tommaso d'Aquino laddove egli, nei suoi scritti, si pone la questione se con la licenza del penitente il confessore possa rivelare ad altri ciò che è oggetto di sigillo<sup>89</sup>. La lettura del testo dell'Aquinate suscita, però alcune riflessioni di base. Innanzitutto Tommaso ribadisce senza dubbio le motivazioni a sostegno della inviolabilità del sigillo primo fra tutte perché essa appartiene all'essenza del sacramento<sup>90</sup> «così, anche qualora cessi ogni obbligo *secretum servandi* dovuto, per giustizia, allo stesso penitente, quando cioè il penitente rinunci a tale suo diritto, rimane sempre, ed è ben più che sufficiente, la motivazione che *longe praevallet*, che è il *bonum sacramenti*, e cioè il rispetto dovuto al sacramento, all'atto di culto divino che è la celebrazione del sacramento della penitenza»<sup>91</sup>. La seconda motivazione a favore della inviolabilità

---

<sup>82</sup> Il can. 1456 § 1 CCEO distingue tra violazione diretta e violazione in altro modo.

<sup>83</sup> «basta che sia sufficientemente designato, per esempio se il confessore rivelasse che il sindaco di una determinata città o villaggio ha commesso tale peccato», A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*. Libreria Editrice Vaticana, 1996<sup>2</sup>, 324.

<sup>84</sup> «Qualche esempio potrebbe essere più utile di molte parole. Il confessore che dicesse “Tizio ha rubato al supermercato”; oppure, senza rivelare il nome, ma permettendo di designare sufficientemente la persona: “il medico, oppure, il maestro di quella frazione, ha commesso...”; oppure: “al primo che oggi si è confessato non ho potuto dare l'assoluzione”, viola *direttamente* il sigillo sacramentale», E. MIRAGOLI, *Il sigillo sacramentale*, 160.

<sup>85</sup> «Non bisogna confondere la violazione indiretta con la violazione colposa. Anche la violazione indiretta esige il dolo, ossia la coscienza di rivelare quanto appreso in confessione col pericolo che si riveli pure quanto non espressamente detto», G.P. MONTINI, *La tutela penale del sacramento della penitenza.*, 227-228

<sup>86</sup> V. DE PAOLIS-D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa.*, 345.

<sup>87</sup> A. VERMEERSCH-I. CREUSEN, *Epitome Iuris Canonici*, t. II, Romae 1954, n. 167, e continua il testo: «quando sermone vel actione diversa et ad alium finem directa periculum incurritur ne manifestetur quod sigillo tegi debeat. Istud fiet, quando vel materia narratur sine aperta personae designatione, vel persona designatur sine materiae indicatione, sed cum periculo manifestandi personam, vel ingerendi suspicionem materiae», *ibidem*.

<sup>88</sup> Tra gli altri si veda una interessante ed efficace sintesi in R. CORONELLI, *Il significato ecclesiale del segreto*, “Quaderni di diritto ecclesiale”, 26 (2013) 9-54, qui 30-34.

<sup>89</sup> «Art. 2. Utrum de licentia poenitentis possit sacerdos peccatum quod sub sigillo confessionis habet, alteri proderet». THOMAS AQUINAS, *In 4 Sent*, Dist. 21, q. 3, a. 2.

<sup>90</sup> «(solutio) Duo sunt propter quae sacerdos tenetur peccatum occultare. Primo et principaliter, quia ipsa occultatio est de essentia sacramenti, in quantum scit illud ut Deus, cuius vicem gerit ad confessionem. Alio modo propter scandalum vitandum». THOMAS AQUINAS, *In 4 Sent*, Dist. 21, q. 3, a. 2.

<sup>91</sup> D.-M.A. JAEGER, «Situazioni particolari e questioni specifiche del ministero penitenziale», in K. NYKIEL – P.CARLOTTI – A.SARACO, ed., *Il sigillo sacramentale e la privacy pastorale*, Città del Vaticano 2015, 94.

è il rischio dello scandalo<sup>92</sup>. Nonostante la forza stringente delle due motivazioni, Tommaso prevede la possibilità che il penitente possa concedere al sacerdote la licenza a parlare<sup>93</sup>. Ma ammettere che il penitente possa «giocare» con la materia della confessione ritenendo una volta il confessore come Dio e una volta come uomo ci sembra non pienamente condivisibile per il rispetto alla relazione con Dio che una volta realizzata non è più sotto l'unica responsabilità dell'uomo<sup>94</sup>. Insistere sul testo di Tommaso, inoltre, non renderebbe ragione alle contrarie posizioni di altri maestri<sup>95</sup>.

b) In particolare si è cercato di fondare l'argomentazione ricorrendo alla interpretazione del verbo *prodere* nel can. 983<sup>96</sup>. Il senso proprio del termine, in linea con la precedente normativa canonica<sup>97</sup>, esige di non introdurre sfaccettature o specificazioni che non fanno parte del senso del termine<sup>98</sup>. Tradire il penitente è anche accettare il suo invito a rompere il patto iniziale.

Ma va sempre tenuto presente che «il sigillo sacramentale non tutela solamente il penitente interessato, così che, in base al brocardo “scienti et consentienti non fit iniuria”, quest'ultimo potrebbe liberare il confessore dal vincolo di segreto originato dalla confessione sacramentale. Il sigillo sacramentale è deputato a tutelare (anche) il sacramento stesso e pertanto lo scioglimento del confessore dal sigillo non è nella disponibilità del penitente»<sup>99</sup>.

## 8.5 Il segreto

Con il termine segreto il legislatore ha voluto configurare l'obbligo per tutti gli altri soggetti diversi dal confessore. La norma è sancita nel can. 983 § 2 (CCEO 733 § 2)

**Can. 983** — § 2. Obligatione secretum servandi tenentur quoque interpres, si detur, necnon omnes alii ad quos ex confessione notitia peccatorum quoquo modo pervenerit.

Non soltanto l'interprete, qualora fosse stato autorizzato, ma tutti coloro che in qualsiasi modo hanno conosciuto i peccati accusati in confessione sono tenuti al segreto. Magari senza volerlo, e quindi

---

<sup>92</sup> «Tamen debet cavere scandalum dicendo, ne fractor sigilli praedicti reputetur». THOMAS AQUINAS, *In 4 Sent*, Dist. 21, q. 3, a. 2.

<sup>93</sup> «Potest autem poenitens facere ut illud quod sacerdos sciebat ut Deus, sciat etiam ut homo; quod facit dum eum licentiat ad dicendum; et ideo si dicat, non frangit sigillum confessionis». THOMAS AQUINAS, *In 4 Sent*, Dist. 21, q. 3, a. 2.

<sup>94</sup> Altro è ammettere che il penitente possa in foro extrasacramentale ripetere le accuse: «Cum autem poenitens dat licentiam loquendi confessario, hic notitiam rerum percipit *ut homo*, secundum ipsum *Angelicum*, ideoque *in foro humano*. Porro toto coelo differt profecto, quod sacerdos rem aliquam cognoscat *qua Deus* vel *qua homo*, quod fidelis loquatur *in foro Dei* vel *in foro humano*. Nec sane in potestate poenitentis est, quod res cognita *in foro Dei*, fiat cognita *in foro humano*, sine nova atque expressa eiusdem rei communicatione in ipso foro humano facta». F. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis*, n. 621.

<sup>95</sup> Abbiamo accennato alle posizioni di Duns Scoto e Felice Cappello nella relazione *Il Confessore e il Sacramento della Riconciliazione. Doveri e diritti dei penitenti*, tenuta al XXX Corso sul foro interno, 25-29 marzo 2019, Roma, Palazzo della Cancelleria, consultabile sul sito ufficiale della Penitenzieria Apostolica.

<sup>96</sup> Cf in specie: D. S. BREWER, *The Right of a Penitent to release the Confessor from the Seal: considerations in Canon Law and American Law*, “The Jurist” 54 (1994) 424-476, qui 446.

<sup>97</sup> Sostanzialmente identico al can. 889 del CIC17 nelle cui fonti è interessante la decretale di Innocenzo III.

<sup>98</sup> Ci sembra questo il limite della proposta di Brewer quando nel citato e approfondito studio, sulla scorta di definizioni tratte da dizionari di lingua afferma che il verbo *prodere* significa «“to betray perfidiously, surrender treacherously”». Both “perfidious” and “treacherous” denote a violation of faith or trust. Hence, there can be no betrayal if there is no disloyalty. Canon 983, in its use of *prodere*, presupposes some violation of trust if a crime or truly heinous act is to be imputed to the confessor. There can be no such violation when a penitent expressly consents to the revelation of confessional matter», D. S. BREWER, *The Right of a Penitent to release the Confessor from the Seal*, 446.

<sup>99</sup> G.P. MONTINI, *La tutela penale del sacramento della penitenza. I delitti nella celebrazione del sacramento* (Cann. 1378; 1387; 1388), in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (ed.) *Le sanzioni nella Chiesa*, Ed. Glossa, Milano 1997, 226-227, nota 42; l'Autore prosegue: «a nessuno infatti sfugge che se il sigillo fosse nella disponibilità del penitente, quest'ultimo potrebbe essere soggetto indirettamente a pressioni tali (moralì, sociali ecc.) perché liberi il confessore dal vincolo di segreto, che in realtà equivarrebbe alla cancellazione della tutela reale del sigillo sacramentale», *ibidem*.

senza commettere peccato, si ascolta la confessione o perché il sacerdote e il penitente parlano a voce alta o perché ci si trova vicino al confessionale. Potrebbe commettere peccato qualora ci si mettesse intenzionalmente vicino per ascoltare e in tale eventualità ci sarebbe ugualmente l'obbligo del segreto.

## **9. Tutela della inviolabilità**

Esula dall'ambito di questa riflessione l'analisi dettagliata in tema di tutela penale. Ci limitiamo ad accennare ad alcune problematiche connesse e che completano la riflessione sui diritti e doveri. In particolare ci soffermeremo su alcune specifiche normative.

### **9.1 Proibizione di chiedere il parere del confessore e del direttore spirituale in seminario.**

Per quanto riguarda la riservatezza dell'azione del direttore spirituale, il codice stabilisce che in occasione della ammissione agli ordini o della dimissione dal seminario *numquam directoris spiritus et confessoriorum votum exquiri potest* (can. 240 § 2). Per la retta comprensione della normativa va sottolineato che il dettato codiciale esprime un divieto assoluto, proibendo di chiedere il parere *del* direttore e confessore e non invece con la proibizione di chiedere *al* direttore o al confessore. In questo modo il legislatore stabilisce un divieto più forte e più assoluto. Riteniamo che per l'equiparazione degli uffici operata dal codice tra lo *spiritus director* e *l'alius sacerdos* anche su quest'ultimo ricade lo stesso divieto. Interessante notare che durante la revisione del codice non tutta la commissione era d'accordo sulla proibizione riguardante il direttore spirituale<sup>100</sup>. Nulla nel codice, nel contesto di questa proibizione, viene previsto circa il *moderator vitae spiritualis*.

### **9.2 Chi non può essere teste nelle cause di beatificazione e canonizzazione**

La materia viene trattata nella normativa della competente Congregazione<sup>76</sup>. L'Istruzione *Sanctorum Mater*, nel Titolo VIII avente come oggetto *Testi e loro deposizioni*, stabilisce le seguenti norme: «Capitolo II. Chi non può essere teste. Art. 101. - § 1. Non deve essere ammesso a testimoniare il sacerdote per quanto riguarda tutto ciò di cui è venuto a conoscenza attraverso la confessione sacramentale. § 2. Non devono essere ammessi i confessori abituali o i direttori spirituali del Servo di Dio per quanto riguarda anche tutto ciò che dal Servo di Dio hanno appreso nel foro di coscienza, fuori della confessione sacramentale. Art. 102 – Non deve essere chiamato a deporre il postulatore o il vice-postulatore della causa nel periodo in cui svolge tale incarico».

### **9.3 Uso indebito delle conoscenze acquisite in confessione**

Il principio fondamentale viene stabilito nel can. 984 § 1 (CCEO can. 734 § 1) che ribadisce la precedente legislazione:

**Can. 984** — § 1. Omnino confessario prohibetur scientiae ex confessione acquisitae usus cum paenitentis gravamine, etiam quovis revelationis periculo excluso.

«Tale posizione, unanimemente condivisa dagli autori moderni, costituisce il punto di arrivo di un cammino di chiarificazione nel corso del quale si è venuto precisando che è proprio la nozione di

---

<sup>100</sup> Cf. «Communicationes» XIV (1982) 48.

aggravio del penitente quella che impedisce in maniera assoluta di far ricorso alle conoscenze acquisite dalla confessione sacramentale, quand'anche altre ragioni, come il bene del penitente, del confessore stesso o della comunità, potrebbero indurre ad agire diversamente»<sup>101</sup>.

È invece lecito al confessore l'uso di quanto appreso in confessione in assenza del rischio di rivelazione e del pericolo di scandalo. Soprattutto la passata dottrina<sup>102</sup> era solita specificare che il confessore in base a quanto appreso in confessione potesse trattare meglio il penitente, approfondire temi di morale in materia, pregare per il penitente o anche migliorare se stesso mettendo ad esempio maggiore diligenza nell'esercizio del proprio ministero, proprio in seguito ad una confessione<sup>103</sup>

\* Il legislatore poi concretizza tale principio in una specifica proibizione al § 2 (CCEO 734 § 2. La prima è quella di usare le acquisizioni fatte in confessione per il governo, fosse anche per il bene e in qualsiasi momento fossero state acquisite:

§ 2. Qui in auctoritate est constitutus, notitia quam de peccatis in confessione quovis tempore excepta habuerit, ad exteriorem gubernationem nullo modo uti potest.

In tal senso è fortemente auspicabile che i confessori o coloro che esercitano un'attività pastorale di foro interno e successivamente assumono incarichi di governo evitino comunque di servirsi di notizie avute in confessione<sup>104</sup>. Sarebbe inoltre molto difficile per il superiore prendere decisioni non tenendo conto di quanto ascoltato in confessione anche perché questi potrebbe, in tutta buona fede o per inavvertenza, dimenticare che determinate notizie le ha ricevute durante l'amministrazione del sacramento della penitenza.

## Conclusioni

Tra gli scopi da raggiungere in questa presentazione dei diritti e doveri coinvolti nel sacramento della confessione, c'era quello di proporre una ermeneutica della legge che fosse maggiormente "liberante" nell'ascolto dello Spirito. L'augurio è che lo studio del complesso articolarsi di detti diritti e doveri possa veramente aiutare il confessore ad essere ministro sempre capace e idoneo della misericordia di Dio e il penitente possa essere sempre più pronto a chiederla e riconoscerla nel sacramento della confessione.

---

<sup>101</sup> M. RIVELLA, *Il confessore educatore: l'uso delle conoscenze acquisite dalla confessione*, in E. MIRAGOLI (ed.), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, 171, continua: «Infatti sino al secolo XVII parecchi dottori ammettevano che il confessore, fatto salvo il sigillo sacramentale, potesse servirsi di tali conoscenze sia a vantaggio del penitente, per esempio con l'allontanarlo dalle occasioni di peccato, sia per il bene della comunità, per esempio denunciando come eretico chi potesse nuocerle», *ibid.*

<sup>102</sup> Cf ad es. E. GENICOT-I. SALSMANS, *Institutiones theologiae moralis*, vol. II, Bruxelles 1939, 346.

<sup>103</sup> Cf. CAPPELLO *Tractatus canonico-moralis. De sacramentis*, II, n. 618.

<sup>104</sup> In tal senso si esprime il decreto *Ad omnes Superiores regulares* di Clemente VIII del 26 maggio 1593, al can. 4, laddove afferma che: «tam Superiores pro tempore existentes quam confessarii, qui postea ad superioris graduum fuerint promoti, caveant diligentissime, ne ea notitia, quam de aliorum peccatis in confessione habuerunt, ad exteriorem gubernationem utantur». *Denzinger-Schönmetzer*, n. 1989.